

COMUNE DI ALBANELLA



COMUNE DI ALBANELLA

Prov. di Salerno

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L'EMIGRAZIONE, L'IMMIGRAZIONE E SOLIDARIETA'

Adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 4 del 22.03.2010

Art.1 – Istituzione

E' istituita quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta Comunale, la Consulta per l'emigrazione, l'immigrazione e solidarietà.

Art.2 – Funzioni

- 1) La Consulta esercita funzioni consultive, propositive e di collaborazione alle politiche ed agli interventi del Comune nel settore dell'immigrazione, favorisce il dialogo e l'integrazione fra le diverse culture, l'inserimento sociale e l'iterazione degli immigrati, esprime pareri non vincolanti su richiesta degli organi collegiali del Comune.
- 2) La Consulta, quale organo di collegamento tra la comunità dei cittadini stranieri e l'Amministrazione Comunale ha inoltre le seguenti funzioni:
 - a) partecipare e collaborare con l'Amministrazione Comunale alla definizione delle proposte di politica sull'immigrazione;
 - b) favorire le relazioni ed il confronto tra le diverse esperienze maturate nel campo dell'immigrazione con particolare adeguamento alla realtà cittadina;
 - c) partecipare con funzioni di proposta alla discussione degli argomenti riguardanti gli immigrati all'ordine del giorno degli organi collegiali del Comune;
 - d) raccogliere informazioni ed effettuare ricerche in collaborazione con l'Amministrazione sugli immigrati presenti sul territorio del Comune;
 - e) promuovere dibattiti ed incontri ed organizzare specifici programmi, condivisioni con il Comune, volti alla sensibilizzazione sui temi dell'immigrazione al fine di promuovere un ottimale processo di integrazione.
 - f) Fornire agli immigrati opportuna assistenza per la redazione e lo sviluppo di progetti di lavoro od imprenditoriali.

Art.3 – Sede, Composizione ed Organi

- 1) La Consulta ha sede presso la sede Municipale.
- 2) Essa è composta:
 - dal Sindaco o da un suo delegato;
 - da un consigliere di maggioranza;
 - da un consigliere di minoranza;
 - da cinque rappresentanti delle associazioni iscritte nell'apposito albo comunale (uno per ciascuna area tematica);
 - da un rappresentante dell'associazione imprenditoriale;
 - da tre rappresentanti delle associazioni sindacali;
 - da un rappresentante per ogni gruppo di dieci o più immigrati della stessa nazionalità, residenti nel territorio del Comune.
- 3) Sono suoi organi: il Presidente, il Vice Presidente e l'Assemblea.

Art.4 – Assemblea della Consulta

L'assemblea della Consulta è costituita dagli immigrati stranieri residenti nel territorio del Comune.

Art.5 – Modalità di elezione

Il Comune, dopo la redazione dell'elenco degli aventi diritto al voto a cura dell'Ufficio ufficio competente, effettuata sulla base delle risultanze anagrafiche, indice l'Assemblea degli immigrati dandone notizia agli interessati attraverso i suoi uffici competenti con una convocazione in cui sono indicati l'oggetto, la data, l'orario, la sede e le modalità di elezione ed il documento da esibire. L'Assemblea - nella sua prima riunione - sarà presieduta dal Sindaco o da suo delegato, mentre le funzioni di segretario saranno assolve dal Responsabile comunale designato.

Nell'ambito dell'assemblea ogni gruppo di almeno dieci immigrati della stessa nazionalità può eleggere, a scrutinio segreto, un suo rappresentante a componente della Consulta tra i candidati che si sono proposti prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Risulteranno eletti il primo candidato di ogni gruppo di immigrati della stessa nazionalità, che ha riportato più voti e comunque verranno elencati nel verbale anche i successivi votati per l'eventuale subentro degli stessi nell'incarico nel caso di dimissioni o altra causa di cessazione dall'incarico degli eletti.

Art.6 – Requisiti per partecipare al voto ad essere candidati

Possono partecipare al voto ed essere candidati gli immigrati residenti nel Comune, censiti dall'Ufficio anagrafe, che hanno compiuto il 18° anno di età.

Art.7 – Configurazione della Consulta

- 1) La Consulta resta in carica fino al terzo mese dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, al termine del quale si terranno nuove elezioni con le modalità del presente Regolamento. La nuova Amministrazione può anche deliberare di confermare la Consulta in carica.
- 2) La Consulta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente, eletti nella sua prima riunione a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti, espressi in modo palese.

Art.8 – Funzionamento della Consulta

- 1) La Consulta viene convocata dal suo Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente almeno tre volte l'anno con avviso di convocazione, da notificarsi cinque giorni prima, recante l'ordine del giorno, la data e l'ora.
- 2) Può essere convocata anche su richiesta della metà dei suoi componenti, e dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale su questioni di interesse della Consulta.
- 3) Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e le decisioni sui pareri da esprimere potranno essere adottate con la maggioranza assoluta dei presenti e votanti. Il voto potrà essere espresso in modo palese per alzata di mano.
- 4) La consulta potrà deliberare iniziative conformi agli scopi di cui all'art. 2 da svolgersi anche in sinergia con l'Amministrazione comunale e con altri enti pubblici o privati ed associazioni di volontariato civili o religiose.

Art.9 – Rapporti della Consulta con L'Amministrazione Comunale

- 1) Il Sindaco, anche attraverso il suo delegato, ed il Presidente del Consiglio sono i diretti referenti della Consulta.

- 2) Il Sindaco, il Presidente del Consiglio, possono richiedere pareri alla Consulta su materie riguardanti l'integrazione degli immigrati e, nell'ambito delle rispettive competenze, daranno nel termine di trenta giorni, salva la comunicazione delle ragioni del ritardo, esauriente risposta alle eventuali richieste della Consulta.
- 3) Il Presidente della Consulta riceve l'O.d.G. delle sedute del Consiglio Comunale e può assumere tutte le informazioni sullo stato degli atti relativi.
- 4) Il Sindaco può esercitare il diritto di sfiducia verso componenti della Consulta ed adottare, per gravi motivi, decisione di decadenza degli stessi dall'incarico, sentiti gli altri membri della Consulta stessa. Può altresì procedere, con proprio decreto, allo scioglimento della Consulta nel caso di gravi irregolarità nell'esercizio delle funzioni, dopo formale contestazione degli elementi di fatto e di diritto delle commesse irregolarità.
- 5) La Consulta decade quando metà dei suoi componenti risulti decaduta o dimissionaria e non sia possibile procedere alla sostituzione dei membri decaduti.
- 6) Nel caso di scioglimento o decadenza le nuove elezioni si svolgeranno entro i tre mesi successivi dalla decadenza o scioglimento.

Art.10 – Modificazione del Regolamento

- 1- Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
- 2- La Consulta può, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, proporre modifiche alla Giunta Comunale, che, se lo riterrà opportuno, potrà presentarle al Consiglio Comunale per la relativa deliberazione.